

300

CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA

GRUPPO CONSILIARE DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO

70124 BARI

VIA CAPRUZZI, 212 - TEL. 365755

Prot. 535/77

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Atti Consiglio n° 301 II Legislatura


PROPOSTA DI LEGGE

"INTERVENTI REGIONALI INTEGRATIVI DELLA LEGGE 1/6/1977 N.285  
PER FAVORIRE NEL SETTORE AGRICOLO-FORESTALE-ZOOTECNICO L'OC-  
CUPAZIONE GIOVANILE, LA COOPERAZIONE E IL RECUPERO PRODUTTI-  
VO DELLE TERRE INCOLTE ED ABBANDONATE O INSUFFICIENTEMENTE  
COLTIVATE, NONCHE' PER PROMUOVERE LA COOPERAZIONE GIOVANILE  
PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA, RICER-  
CA E SPERIMENTAZIONE NEL SETTORE DELLA PESCA E DELL'ACQUACOL-  
TURA"

A FIRMA DEI CONSIGLIERI:

PASQUALE	PANICO
COSIMO	RAIMONDO
GIOVANNI	LEUCCI
MARIA	COLAMONACO
BENITO	PICCIGALLO

*dot. Panico*



PROPOSTA DI LEGGE

"Interventi regionali integrativi della legge 1/6/1977 n.285 per favorire nel settore agricolo-forestale-zootecnico l'occupazione giovanile, la cooperazione e il recupero produttivo delle terre incolte ed abbandonate o insufficientemente coltivate, nonchè per promuovere la cooperazione giovanile per lo svolgimento di attività di assistenza tecnica, ricerca e sperimentazione nel settore della pesca e dell'acquacoltura".

R E L A Z I O N E

Con la presente proposta di legge i firmatari si propongono di favorire l'aumento della forza-lavoro giovanile occupata in agricoltura impegnando nel contempo tale forza-lavoro non su obiettivi assistenziali ma in interventi finalizzati al recupero produttivo della risorsa terra e al potenziamento dell'assistenza tecnica nelle campagne nonchè delle attività cooperative di trasformazione dei prodotti agricolo-forestali-zootecnici.

Il quadro legislativo nazionale cui si fa riferimento nella presente proposta di legge è, fondamentalmente, quello costituito dalla legge 1/6/77 n.285 "Provvedimenti per l'occupazione giovanile" (in particolare il suo titolo III) e dalle leggi 9/5/1975 n. 153 e 10/5/1976 n. 352, attuative delle direttive 72/159/CEE, 72/160/CEE, 72/161/CEE, 75/268/CEE. Si sono anche tenuti nel debito conto, naturalmente, i risultati cui è finora pervenuta la competente Commissione della Camera dei Deputati nel discutere i vari progetti di legge presentati in fatto di utilizzazione delle terre incolte ed abbandonate o insufficientemente coltivate.

La scelta di tale quadro di riferimento, infatti, consente il raggiungimento di due importanti risultati:

- quello di riservare tutti gli interventi di sostegno (i cui fondi sono cumulabili con quelli previsti dalla legge n. 285) non a giovani disoccupati in senso generico ma pressocchè esclusivamente a quelli iscritti nelle liste speciali ai sensi dell'art. 4 della legge 1/6/1977 n. 285 e che intendono lavorare in agricoltura.

Ciò perchè i firmatari ritengono che la Regione debba avviare una decisa politica combinata di ringiovanimento della forza-lavoro occupata in agricoltura, di accrescimento della produttività di un bene primario quale

CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA

GRUPPO CONSILIARE DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO

70124 B A R I

VIA CAPRUZZI, 212 - TEL. 365755

2.

la risorsa-terra, di positiva incisione per ridurre la disoccupazione giovanile proprio partendo da un intervento agganciato a quel grande e significativo fatto democratico rappresentato dalla massiccia iscrizione di giovani nelle liste speciali;

- quello di introdurre un complesso di priorità tanto a favore delle imprese e delle cooperative che operano nelle zone montane e svantaggiate quanto, e contestualmente, a favore di quelle imprese e cooperative che avviano interventi programmati coerenti con gli obiettivi comunitari di ammodernamento e potenziamento dell'agricoltura (adattati, come è ovvio, alle specifiche condizioni della nostra Regione).

In aggiunta a questi interventi i firmatari hanno ritenuto necessario proporre specifiche azioni a favore della cooperazione giovanile che si impegni nel settore peschereccio (e ciò a motivo della realtà marinara così cospicua della Puglia) e per sostenere le Comunità Montane nella attività istituzionale di programmazione dello sviluppo economico-sociale del proprio territorio.

I firmatari ritengono utile sottolineare a questo punto anche con puntuali riferimenti statistici la rilevanza delle questioni su cui con questa proposta di legge si intende incidere.

Anzitutto la questione della disoccupazione in generale, e giovanile in particolare, il cui quadro è molto grave nel nostro Paese e in Puglia (ma anche negli altri Paesi della CEE; una recente stima, infatti, fa ascendere al 5,7% l'incidenza media dei disoccupati nei Paesi CEE, con punte del 9,2% per l'Irlanda, dell'8,6% per il Belgio, del 7,7% per l'Italia):

I T A L I A

---

A. Persone in cerca di occupazione	1.692.000	
<hr/>		
B. Persone in cerca di occupazione nel Mezzogiorno	783.000	(pari al 46,3 % di A)
<hr/>		
C. Persone in cerca di occupazione in età da 14 a 29 anni	1.253.000	(pari al 74,1% di A)
<hr/>		
D. Persone in cerca di occupazione con diploma di scuola media o di laurea	450.000	(pari al 35,9% di C)

---

(Rilevazione trimestrale ISTAT luglio 1977)

PUGLIA

Iscritti nelle liste speciali per province e per sesso (età da 15 a 29 anni)

Prima iscrizione anno 1977

	M	F	M F
BARI	11.889	9.396	21.285
BRINDISI	3.908	2.832	6.740
FOGGIA	6.154	4.537	10.691
LECCE	6.836	6.362	13.198
TARANTO	5.946	3.652	9.598
PUGLIA	34.733	26.779	61.512

(Ufficio Regionale del Lavoro - dati provv.)

Per quel che riguarda il settore agricolo, l'occupazione conosce nel nostro Paese una fase discendente che è ben sintetizzata dai seguenti dati:

I T A L I A

Indici dell'occupazione ad ottobre in agricoltura (ottobre 1965=100)

1966	93%
1971	71%
1976	61%

(Elaborazione CesPE su dati ISTAT)

(1)  
OCCUPATI IN AGRICOLTURA E % SUL TOTALE DEGLI OCCUPATI  
 (medie annuali)

	1 9 6 5	%	1 9 7 5	%	1 9 7 6	%
Puglia	508.000	43,9	406.000	33,2	430.000	33,8
Mezzogiorno	2.229.000	42,5	1.558.000	29,9	1.593.000	26,6
Italia	4.898.000	25,8	2.964.000	15	2.929.000	14,7

(Dati ISTAT)

Si aggiunga a ciò che secondo la rilevazione trimestrale ISTAT del luglio 1977 (che è la più recente disponibile) gli occupati in agricoltura in Italia sono ulteriormente scesi a 2.708.000 (pari al 14,1% del totale degli occupati), e nel Mezzogiorno a 1.503.000 (pari al 26%).

I giovani occupati in agricoltura sarebbero al 1976, sempre secondo dati ISTAT, circa 442.000 pari all'8,4% del totale dei giovani occupati.

Per quel che riguarda l'incidenza dell'occupazione non senile sul totale della occupazione in agricoltura, è sufficiente osservare i dati relativi al biennio 1974-1975 per comprendere la gravità del fenomeno costituito dalla senilizzazione della forza-lavoro:

(1)  
OCCUPATI IN AGRICOLTURA IN ETA' DA 20 A 39 ANNI E % SUL TOTALE DEGLI OCCUPATI  
IN AGRICOLTURA (1)

	1 9 7 4	%	1 9 7 5	%
Puglia	164.000	39,4	154.000	38
Mezzogiorno	546.000	33,5	524.000	33,6
Italia	919.000	29,5	858.000	28,9

(Dati ISTAT)

(1) Compresa la pesca.

Notevole importanza (e la presente proposta di legge dà a ciò molta rilevanza) assume, in un quadro di utilizzazione integrale delle risorse, il recupero alla coltivazione, alla organizzazione e al rimboschimento delle terre incolte ed abbandonate o insufficientemente coltivate, con benefici anche per la difesa del suolo e dell'ambiente naturale.

L'esistenza e l'aumento di tali terre è il diretto risultato della politica nazionale e comunitaria svolta negli anni passati, rivolta a ridurre l'occupazione in agricoltura, a limitare le aree coltivate nelle zone svantaggiate (specie montagna e collina), a contenere l'incremento della produzione agricola complessiva; la pratica speculativa dell'accaparramento della terra come bene - rifugio ha fatto il resto.

Non esistono stime attendibili che diano una visione completa del fenomeno, cioè tanto dell'incolto e abbandonato che dell'insufficientemente coltivato.

Alcune stime del MAF-Direzione generale delle Foreste relative solo all'abbandonato valutano in 4 milioni di ettari le terre abbandonate in Italia, di cui 3 milioni da rimboschire e 1 milione da riorganizzare in aziende zootecniche.

Una stima dell'ISTAT sempre relativa al solo abbandono, che sembra tuttavia di gran lunga sottodimensionata ed utilizza inoltre dati non più recenti quali il censimento dell'agricoltura del 1970, valuta le terre abbandonate in circa 2 milioni di ettari:

T E R R E   A B B A N D O N A T E (ha)  
e % sulla SAF regionale, meridionale e nazionale

Puglia	55.210	3,17
Mezzogiorno	791.991	6,90
Italia	2.055.255	7,87

**CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA**

GRUPPO CONSILIARE DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO

70124 BARI

VIA CAPRUZZI, 212 - TEL. 385755

6.

Tali dimensioni l'ISTAT le fa risultare dalla somma fra le aziende abbandonate e le aree abbandonate presenti all'interno di aziende per il resto attive:

AZIENDE ABBANDONATE (ha)  
e % sulla SAF regionale, meridionale e nazionale

Puglia	35.914	2,06
Mezzogiorno	410.667	3,41
Italia	1.037.075	3,97

AREE ABBANDONATE (ha)  
IN AZIENDE ATTIVE  
e % sulla SAF regionale, meridionale e nazionale

Puglia	19.296	1,11
Mezzogiorno	381.325	3,44
Italia	1.018.180	3,90

Importante é, comunque, il dato relativo all'abbandono nelle zone montane (1), che vede la nostra Regione con una percentuale di abbandono sulla SAF regionale di montagna ben al di sopra della percentuale nazionale:

AZIENDE ABBANDONATE (ha)  
IN BASE ALL'ALTIMETRIA  
e % sulla SAF regionale, meridionale e nazionale

	M O N T A G N A		C O L L I N A		P I A N U R A	
PUGLIA	3.157	11,83	19.678	2,41	13.079	1,45
MEZZOGIORNO	175.054	5,35	204.595	3,46	31.018	1,20
ITALIA	532.289	5,80	423.084	3,79	81.702	1,41

(1) Si tenga presente comunque che l'ISTAT adotta il c.d. "criterio di inscindibilità", per cui un Comune viene considerato totalmente di montagna, di collina o di pianura in base all'altimetria che prevale.

Sul recupero dell'incolto e dell'insufficientemente coltivato già esiste nelle nostra Regione un ampio movimento di cooperative (se ne contavano ben 17 al mese di agosto scorso) che associano giovani con larga presenza di iscritti nelle liste speciali.

Con questa proposta di legge i firmatari si propongono, anche, di fornire a queste e altre esperienze cooperative i mezzi finanziari indispensabili e le agevolazioni necessarie per poter svolgere l'attività di recupero produttivo delle terre, di trasformazione dei prodotti e di assistenza tecnica.

In ultimo i firmatari ritengono utile sottolineare che nella presente proposta di legge viene operata una netta scelta in direzione della delega ai Comuni e alle Comunità Montane non solo delle funzioni relative alla concessione dei contributi o alla istruttoria e approvazione dei programmi di attività e dei piani di sviluppo previsti dalla proposta di legge, bensì anche delle funzioni attribuite alle Regioni nel titolo III della legge 1/6/1977 n. 285: ciò anche per l'evidente necessità di consentire ai Comuni e alle Comunità Montane di coordinare le decisioni da prendere in fatto di sostegno e promozione della cooperazione giovanile.

PASQUALE PANICO

COSIMO RAIMONDO

GIOVANNI LEUCCI

MARIA COLAMONACO

BENITO PICCIGALLO

*P. Panico*

*Cosimo Raimondo*

*Giovanni Leucci*

*M. Colamonaco*

*Benito Piccigallo*

PROPOSTA DI LEGGE

"INTERVENTI REGIONALI INTEGRATIVI DELLA LEGGE 1/6/1977 N. 285 PER FAVORIRE NEL  
SETTORE AGRICOLO-FORESTALE-ZOOTECNICO L'OCCUPAZIONE GIOVANILE, LA COOPERAZIONE  
E IL RECUPERO PRODUTTIVO DELLE TERRE INCOLTE ED ABBANDONATE O INSUFFICIENTEMEN-  
TE COLTIVATE, NONCHE' PER PROMUOVERE LA COOPERAZIONE GIOVANILE PER LO SVOLGIMEN-  
TO DI ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA, RICERCA E SPERIMENTAZIONE NEL SETTORE DEL-  
LA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA"

A FIRMA DEI CONSIGLIERI:

PASQUALE PANICO

COSIMO RAIMONDO

GIOVANNI LEUCCI

MARIA COLAMONACO

BENITO PICCIGALLO

*P. Panico*

*Cosimo Raimondo*

*Giovanni Leucci*

*M. Colamonaco*

*Benito Piccigallo*

**CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA**

GRUPPO CONSILIARE DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO

70124 B A R I

VIA CAPRUZZI, 212 - TEL. 365755

9.

Art. 1

(Contributi alle cooperative che assumono giovani iscritti nelle liste speciali per migliorare la propria organizzazione tecnico-amministrativa)

La Regione concede un contributo:

- a) alle cooperative agricole che curano la raccolta, la trasformazione, la commercializzazione e la valorizzazione dei prodotti agricoli, forestali e/o zootecnici;
- b) ai consorzi di cooperative agricole che producono beni o servizi di interesse comune ai propri soci;
- c) alle cooperative - purché costituite in prevalenza di tecnici - che svolgono funzioni di assistenza tecnica, amministrativa, finanziaria, contabile, fiscale etc. alle cooperative già esistenti che operano nel campo agricolo-forestale-zootecnico.

Il contributo di cui sopra è concesso a condizione che i predetti organismi assumano almeno un giovane iscritto nelle liste speciali di cui alla legge 1/6/1977 n. 285 "Provvedimenti per l'occupazione giovanile" e successive modificazioni allo scopo di favorire una più efficiente gestione dell'organismo stesso.

Il contributo di cui sopra è concesso, fino a un massimo di tre anni, nella misura forfettaria di L. 100.000= mensili per ogni giovane iscritto nelle liste speciali e assunto, elevato a L. 150.000= nelle zone montane e svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE.

I predetti organismi, per usufruire dei contributi di cui al presente articolo, debbono presentare un programma di attività da cui si deducano gli obiettivi che si intendono perseguire e i mezzi per raggiungerli.

Art. 2

(Contributi alle cooperative che associano giovani iscritti nelle liste speciali)

La Regione concede un contributo alle cooperative agricole, forestali e/o zootecniche che associano giovani iscritti nelle liste speciali in numero non inferiore al 40% e non superiore al 70% dei soci complessivi e che si propongano:

a) di mettere a coltura terre incolte ed abbandonate o insufficientemente coltivate, acquisite in proprietà o in affitto, ovvero assegnate ai sensi delle leggi in vigore, compresa la presente;

b) di trasformare terre demaniali o patrimoniali assegnate dalla Regione, dai Comuni, dalle Comunità Montane e dall'E.R.S.A.P.;

c) di trasformare prodotti agricoli, forestali e/o zootecnici;

d) di gestire servizi tecnici per l'agricoltura.

Il contributo di cui al precedente comma è concesso, nei casi di cooperative che si propongano le finalità di cui ai precedenti punti a) e b), nella misura forfettaria di L. 85.000= per ogni ettaro di terra messa a coltura o trasformata, elevato a L. 100.000= nelle zone montane e svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE.

Nei casi di cooperative che si propongano le finalità di cui ai precedenti punti c) e d), il contributo è concesso nella misura forfettaria di L. 50.000= per ogni socio della cooperativa iscritto nelle liste speciali, per la durata massima di tre anni, elevato a L. 65.000= nelle zone montane e svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE.

Restano salvi i poteri di fissazione del numero massimo dei soci da ammettere al contributo, secondo quanto dispone il secondo comma del successivo art. 9 della presente legge.

Per ottenere i contributi di cui al presente articolo le cooperative sono tenute a presentare, per la relativa istruttoria e relativa approvazione, insieme all'atto costitutivo e allo stato della cooperativa stessa, un piano di sviluppo relativo alle attività di messa a coltura, di trasformazione e/o di servizio che ci si propone di realizzare. Tale piano deve indicare gli obiettivi delle attività che si intendono svolgere; i cicli produttivi programmati; gli investimenti necessari; la produzione prevista e i ricavi preventivati; il numero dei soci che saranno impegnati, che dovrà essere comunque non eccedente rispet-

**CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA**

GRUPPO CONSILIARE DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO

70124 BARI

VIA CAPRUZZI, 212 - TEL. 365755

11.

segue art. 2

to alle esigenze di realizzazione del piano di sviluppo, le terre che si intendono utilizzare con la documentata indicazione del titolo di godimento o delle possibilità di acquisizione.

La Regione, con apposite istruzioni, si riserva di ottenere l'armonizzazione, per quanto possibile, delle metodologie di elaborazione dei piani di sviluppo di cui al presente articolo con quelle che verranno prescritte per i piani di sviluppo aziendale di cui alle direttive 72/159/CEE e 75/268/CEE e relative leggi nazionali e regionale di attuazione.

L'E.R.S.A.P. è tenuto a prestare tutta l'assistenza tecnica necessaria, qualora venga richiesta, per la predisposizione dei piani di sviluppo di cui al presente articolo e per ogni altra necessità delle cooperative di cui al primo comma del presente articolo.

CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA

GRUPPO CONSILIARE DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO

70124 BARI

VIA CAPRUZZI, 212 - TEL. 365755

12.

Art. 3

(Fondo per l'acquisizione di terre incolte ed abbandonate o insufficientemente coltivate in favore delle cooperative che associano giovani iscritti nelle liste speciali)

Per un più efficace conseguimento delle finalità di cui al primo comma - punto a) del precedente articolo, è istituito un fondo speciale per la acquisizione in affitto o in proprietà di terre incolte ed abbandonate o insufficientemente coltivate, cui può attingere l'E.R.S.A.P.

L'E.R.S.A.P. può effettuare acquisti di terre incolte ed abbandonate o insufficientemente coltivate attingendo al suddetto fondo solo se vi è una corrispondente richiesta di assegnazione in affitto o in proprietà da parte delle cooperative di cui al primo comma del precedente art. 2.

L'E.R.S.A.P. può stipulare contratti di affitto con i proprietari di terre incolte ed abbandonate o insufficientemente coltivate attingendo al suddetto fondo solo se vi è una corrispondente richiesta di assegnazione in affitto da parte delle cooperative di cui al primo comma del precedente art. 2. Le operazioni di cui al presente comma debbono avvenire nel rispetto delle norme contenute nella legge 11/2/1971, n.11 "Nuova disciplina di fondi rustici" e successive modificazioni.

Nell'assegnare le terre incolte ed abbandonate o insufficientemente coltivate, ottenute ai sensi della l.r. 2/3/1974, n.17 "Terre abbandonate" e dell'art. 3 punto g) della l.r. 28/10/1977, n.32 "Istituzione dell'Ente regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia", nonché di altre leggi dello Stato e della Regione, l'E.R.S.A.P. riconoscerà preferenza alle richieste di assegnazione che provengano dalle cooperative di cui al primo comma del precedente art. 2.

CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA

GRUPPO CONSILIARE DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO

70124 B A R I

VIA CAPRUZZI, 212 - TEL. 385755

13.

Art. 4

(Fondo fidejussorio e agevolazioni in favore delle cooperative che associano giovani iscritti nelle liste speciali)

La gestione da parte delle cooperative delle terre e delle attività di cui al primo comma - punti a), b), c) - del precedente art. 2 è considerata gestione agricola anche agli effetti dell'accesso al credito agrario agevolato di miglioramento e/o di conduzione.

Per un più efficace conseguimento delle finalità di cui ai punti a), b), c) del primo comma del precedente art. 2 è istituito un fondo fidejussorio affidato in gestione all'E.R.S.A.P. allo scopo di facilitare l'accesso al credito agrario agevolato di miglioramento e/o di conduzione da parte delle suddette cooperative.

Le operazioni creditizie in favore delle suddette cooperative debbono comunque avvenire in maniera che il concorso regionale nel pagamento degli interessi sia pari alla differenza tra il tasso praticato dagli istituti ed enti autorizzati a gestire il credito agrario e quello a carico dei beneficiari calcolato nella misura percentuale più favorevole agli stessi consentita dalla normativa vigente, e in particolare dall'art.18 della legge 9/5/75 n.153.

Le suddette operazioni creditizie sono coperte dalla garanzia fidejussoria, anche fino al limite del 100% compresi i relativi interessi, dello E.R.S.A.P. attraverso il fondo di cui al presente articolo.

In caso di particolare necessità, o in attesa del perfezionamento delle pratiche di credito agrario agevolato di conduzione, l'E.R.S.A.P. può effettuare anticipazioni senza gravami di interessi a favore delle cooperative di cui al primo comma del precedente art. 2 fino all'importo di L.200.000= per ettaro coltivato, elevato fino a L. 250.000= nelle zone montane e svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE, nei primi due anni di attività, da recuperare sul ricavato delle operazioni di credito agrario agevolato o mediante rilascio di cambiale sociale a garanzia in attesa del ripianamento con la vendita dei prodotti.

Nel caso di terre acquistate o prese in affitto direttamente dalle cooperative per le finalità di cui ai punti a), b), c) del primo comma del precedente art. 2, l'E.R.S.A.P. assicura rispettivamente un mutuo poliennale fino a 25 anni ovvero un contributo forfettario per i primi tre anni di lire 100.000= per ettaro coltivato, elevato a L. 150.000= nelle zone montane e svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE.

Art. 5

(Contributi alle imprese agricole che assumono giovani iscritti nelle liste speciali)

Le imprese agricole, singole o associate, che assumono con regolare contratto per tre anni un tecnico agricolo munito di laurea o di diploma in materia agraria, purchè iscritto nelle liste speciali, e che ricevano per ciò il contributo di cui al primo comma dell'art. 21 della legge 1/6/1977 n.285, ottengono un contributo integrativo di L. 150.000= mensili nei due anni non coperti dal contributo di cui al menzionato art.21, elevato a L. 180.000= nelle zone montane e svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE.

Nella concessione del contributo integrativo di cui sopra, sono prese in considerazione in via prioritaria le imprese che presentano piani di sviluppo aziendale ai sensi e per gli effetti delle direttive 75/159/CEE e 75/268/CEE e relative leggi nazionali e regionale di attuazione.

**CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA**

GRUPPO CONSILIARE DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO

70124 BARI

VIA CAPRUZZI, 212 - TEL. 365755

15.

Art. 6

(Contributi alle cooperative di giovani provenienti dalle liste speciali che si convenzionano con le Comunità Montane per la costituzione di "Uffici di piano")

In caso di convenzioni stipulate, anche ai sensi dell'art. 27 della legge 1/6/1977 n. 285 e successive modificazioni, fra le Comunità Montane e cooperative che associano giovani iscritti nelle liste speciali, per lo svolgimento di compiti di consulenza in ordine al raggiungimento da parte delle Comunità Montane delle proprie finalità programmatiche istituzionali, la Regione concede un contributo nominativo, fino ad un massimo di tre anni, di L. 250.000= mensili limitatamente ad un ingegnere, un geometra, un architetto, due diplomati o laureati, purchè soci della cooperativa che si convenziona e purchè provenienti dalle liste speciali.

Resta fermo, in ogni caso, l'acquisizione da parte dei soci delle suddette cooperative del diritto di cui al comma secondo-punto c) dell'art.27 della legge 1/6/1977 n. 285.

Art. 7

(Contributi alle cooperative di giovani provenienti dalle liste speciali che si convenzionano con i Comuni o con le Comunità Montane per svolgere servizi o attuare progetti attinenti la materia agricolo-forestale-zootecnica e la pesca)

In caso di convenzioni stipulate, anche ai sensi dell'art. 27 della legge 1/6/1977 n.285 e successive modificazioni, fra i Comuni o le Comunità Montane e cooperative che associano giovani iscritti nelle liste speciali per l'assolvimento di servizi socialmente utili o per l'attuazione di progetti regolarmente approvati dai Comuni o dalle Comunità Montane, purchè attinenti la materia agricolo-forestale-zootecnica, nonchè quella dell'assistenza tecnica, ricerca e sperimentazione nei settori della pesca e dell'acquacoltura, la Regione concede un contributo forfettario alle cooperative convenzionate di L. 150.000= mensili per ciascun socio proveniente dalle liste speciali, fino ad un massimo di tre anni, e levato a L. 180.000= nelle zone montane e svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE.

Resta fermo, in ogni caso, l'acquisizione da parte dei soci delle suddette cooperative del diritto di cui al comma secondo - punto c) dell'art. 27 della legge 1/6/1977 n. 285.

Art. 8

(Adeguamento della legislazione regionale vigente)

Per favorire la occupazione giovanile in agricoltura la Regione:

a) nella concessione dei contributi di cui al terzo comma dell'art. 8 della l.r. 18/7/1974 n. 25 "Interventi per la tutela del patrimonio boschivo" riconosce preferenza alle istanze avanzate dalle cooperative di cui al primo comma del precedente art. 2 della presente legge;

b) nella concessione delle sovvenzioni di cui all'art. 8 della l.r. 3/9/1974 n. 33 "Interventi in favore della cooperazione e dell'associazionismo", riconosce preferenza - nell'ambito delle società cooperative e consorzi che operino nella materia agricoltura e foreste - alle istanze avanzate dalle cooperative di cui al primo comma del precedente art. 2 della presente legge;

c) nella concessione dei contributi di cui agli artt. 8 e 9 della l.r. 20/1/1975 n. 7 "Interventi in favore della zootecnia", riconosce preferenza alle istanze avanzate dalle cooperative di cui al primo comma del precedente art. 2 della presente legge;

d) eleva i contributi di cui all'ultimo comma dell'art. 10 della l.r. 20/1/1975 n. 7 "Interventi in favore della zootecnia" al 45% della spesa riconosciuta ammissibile qualora a beneficiarne siano cooperative di cui al primo comma del precedente art. 2 della presente legge;

e) estende la concessione dei premi di cui agli artt. 11 e 12 della l.r. 20/1/1975 n. 7 "Interventi in favore della zootecnia" alle cooperative di cui al primo comma dell'art. 2 della presente legge;

f) nella concessione dei contributi di cui all'art. 16 della l.r. 20/1/1975 n. 7 "Interventi in favore della zootecnia", riconosce preferenza alle istanze avanzate dalle cooperative di cui al primo comma del precedente art. 2 della presente legge;

g) estende la concessione dei prestiti di cui all'art. 17 della l.r. 20/1/1975 n. 7 "Interventi in favore della zootecnia" alle cooperative di cui al primo comma del precedente art. 2 della presente legge;

segue art. 8

La Regione altresì, ai sensi dell'art. 22 della legge 1/6/1977 n. 285 e successive modificazioni, nella concessione dei contributi e di altri incentivi previsti dalla legislazione regionale vigente in materia agricola e forestale, riconosce preferenza anche ai giovani coltivatori o coltivatrici, singoli o associati, di età dai 18 ai 29 anni, purchè posseggano i requisiti di imprenditore a titolo principale ai sensi della legge 9/5/1975 n. 153 "Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità Europee per la riforma dell'agricoltura" e della relativa legge regionale di attuazione, nonchè ai giovani imprenditori coltivatori o coltivatrici che dimostrino di tornare all'esercizio dell'attività agricola.

Fra i soggetti di cui al precedente comma, la Regione riconosce ulteriore preferenza a quelli che presentano piani di sviluppo aziendale ai sensi e per gli effetti delle direttive 72/159/CEE e 75/268/CEE e relative leggi nazionali e regionale di attuazione.

Art. 9

(Deleghe ai Comuni e alle Comunità Montane)

A partire dall'entrata in vigore della legge di bilancio per l'esercizio finanziario 1978, le funzioni relative alla concessione dei contributi di cui ai precedenti artt. 1-2-5-6-7, nonché le funzioni relative alla istruttoria e approvazione dei programmi di attività e dei piani di sviluppo di cui ai precedenti artt. 1 e 2, sono delegate ai Comuni o alle Comunità Montane competenti per territorio.

I Comuni o le Comunità Montane deliberano entro 60 giorni dalla presentazione delle domande, fissando anche il numero massimo dei soci necessari per lo svolgimento del piano di sviluppo nel caso di istanze avanzate ai sensi del precedente art. 2, e formulano disposizioni per esercitare i necessari controlli sull'utilizzazione dei contributi.

Nell'esercitare le funzioni di cui al precedente primo comma gli enti delegati considerano condizione indispensabile il fatto che i programmi di attività e i piani di sviluppo, nonché i servizi e i progetti oggetto di convenzioni ai sensi del precedente art. 7, siano coerenti e comunque non in contrasto con gli obiettivi programmatici previsti dai piani agricoli zonali e/o con le direttive formulate dalla Regione.

Nel caso in cui gli enti delegati siano Comunità Montane, i programmi di attività e i piani di sviluppo, nonché i servizi e i progetti oggetto di convenzioni ai sensi del precedente art. 7, debbono essere coerenti, e comunque non in contrasto, con i piani zonali e i programmi stralcio annuali elaborati dalle stesse ai sensi della legge 3/12/1971 n. 1102 "Nuove norme per lo sviluppo della montagna" e della legge regionale 5/9/1972 n. 9 "Costituzione delle Comunità Montane".

A partire dalla entrata in vigore della legge di bilancio per l'esercizio finanziario 1978, sono altresì delegate ai Comuni o alle Comunità Montane competenti per territorio le funzioni attribuite alle Regioni dal titolo III della legge 1/6/1977 n. 285 "Provvedimenti per l'occupazione giovanile".

I Comuni e le Comunità Montane provvedono, se necessario, a coordinare le decisioni da assumere ai sensi e per gli effetti della legge 1/6/1977 n. 285 con quelle da assumere ai sensi e per gli effetti della presente legge.

CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA

GRUPPO CONSILIARE DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO

70124 BARI

VIA CAPRUZZI, 212 - TEL. 365755

20.

segue art. 9

Per l'esercizio delle funzioni delegate di cui alla presente legge i Comuni e le Comunità Montane si avvalgono del parere di una commissione eletta e insediata con regolare delibera dall'ente delegato competente per territorio entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e composta:

- a) dal Sindaco del Comune o dal Presidente della Comunità Montana, o loro delegati, con funzioni di Presidente;
- b) da tre rappresentanti del Comune o della Comunità Montana;
- c) dal dirigente dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura competente per territorio, o suo delegato;
- d) da tre rappresentanti scelti fra quelli designati dalle associazioni nazionali cooperative giuridicamente riconosciute e territorialmente competenti;
- e) da un funzionario dell'E.R.S.A.P., designato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente;
- f) da un funzionario del Comune o della Comunità Montana, con funzioni di Segretario.

I contributi previsti dalla presente legge a favore delle cooperative sono concessi a patto che le stesse posseggano i requisiti indicati nell'art. 24 della legge 1/6/1977 n. 285.

Art. 10

(Cumulabilità dei contributi e finanziamento degli interventi)

Tutti i contributi previsti dalla presente legge sono cumulabili con quelli erogati con i fondi della legge 1/6/1977 n. 285 nonché con quelli erogati ai sensi e per gli effetti di disposizioni della CEE e di altre leggi nazionali e/o regionali.

Il finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge viene effettuato istituendo appositi capitoli di spesa la cui entità e pluriennalità è definita in sede di approvazione della legge di bilancio della Regione Puglia.

Le spese sostenute dai Comuni e dalle Comunità Montane per l'esercizio delle funzioni delegate a norma del precedente art.9, sono a totale carico della Regione nei limiti delle entità e pluriennalità definite con la legge di bilancio.

Il riparto fra i Comuni e le Comunità Montane degli stanziamenti previsti nel bilancio della Regione per l'esercizio delle funzioni delegate è effettuato, entro 60 giorni dall'approvazione del bilancio, dal Consiglio regionale sentita la Commissione consiliare competente, anche sulla base delle documentate richieste provenienti dagli enti delegati.

In via transitoria e fino alla istituzione sul territorio regionale dei comprensori, le cooperative di cui al precedente art. 7 della presente legge che stipulano convenzione con due o più Comuni, purchè confinanti, possono cumulare i relativi contributi.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA  
Trasmissione al III Commissione Consiliare permanente il 5.12.77